

Spettabile Associazione Cassa Nazionale di
Previdenza ed Assistenza a favore dei
Ragionieri e Periti Commerciali ("CNPR")
Via Pinciana, n. 35
00198 Roma

FACSIMILE DICHIARAZIONE ONERI DELLA SICUREZZA

Oggetto: Procedura aperta telematica per la presentazione delle offerte per la selezione di una compagnia assicurativa per la stipula di una polizza assicurativa "ramo danni" relativa al patrimonio immobiliare dell'Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.

CIG: B06C30D3C5

Il sottoscritto nato a il residente in via n., nella sua qualità di della società con sede legale in via n., C.F. e P. IVA, iscritta al Registro delle Imprese di al n., (in caso di R.T.I. o consorzio di concorrenti indicare tutte le imprese raggruppande, raggruppate, consorziate o consorziande) (di seguito, "Impresa", "Raggruppamento" o "Consorzio")

DICHIARA

ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, che l'importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni **in materia di salute e sicurezza** sui luoghi di lavoro da sostenere per l'esecuzione del presente appalto, pari ad Euro ,.....= (...../.....), è determinato in base alle seguenti informazioni di dettaglio:

.....

....., lì..... Firmato digitalmente

Note

Con riferimento agli oneri per la sicurezza per rischi specifici, si precisa che tali oneri non rappresentano per la stazione appaltante un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell'offerta economica stessa, bensì una componente specifica di essa.

GUIDA ALLA STIMA DEI COSTI AZIENDALI DI SICUREZZA INTERNI

La Sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 20 marzo 2015, n. 3, ha interpretato l'art. 87 c. 4 del vecchio Codice D. Lgs. 163/2006 e ha imposto che anche i concorrenti alle gare di appalto di lavori pubblici hanno l'obbligo di indicare nell'offerta, anche se non richiesto dal bando di gara, gli oneri di sicurezza aziendali. Sempre secondo la suddetta sentenza, l'omessa specificazione di tali oneri rappresentando un'incertezza dell'offerta, comporterebbe l'esclusione dell'impresa, non sanabile con il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante.

Gli oneri di sicurezza aziendali sono diversi dai ben noti costi di sicurezza, ed esattamente:

*- **i primi** (denominati anche costi da rischi specifici, costi propri) fanno parte delle "spese generali e riguardano le spese che l'impresa ritiene di sostenere, tenuto conto della propria organizzazione del lavoro per l'adempimento di specifici obblighi di sicurezza sul lavoro (art. 15 e 95 T.U. Sicurezza D.lgs. n. 81/2008);*

*- **i secondi** sono determinati dalla stazione appaltante e derivano direttamente dalle lavorazioni da svolgere oltreché dai PSC e DUVRI e costituiscono parte della prestazione, la parte della sicurezza delle lavorazioni computate.*

Gli oneri per la sicurezza aziendale possono essere assoggettati alla verifica di congruità da parte della stazione appaltante anche se resta incomprensibile capire in che termini e modalità, dal momento che non esiste nessuna disposizione che chiarisca quanto possa essere troppo e/o troppo poco l'investimento che l'azienda fa, nella sua sede, in sicurezza.

In primo luogo, si suggerisce alle imprese partecipanti alle procedure di gara di adottare un comportamento cautelativo, al fine di evitare l'esclusione dalla gara, indicando sistematicamente l'importo degli oneri di sicurezza aziendali in offerta, anche se non richiesto.

E' importante che le stesse somme indicate risultino poi giustificabili con idonea produzione di documentazione di comprova (soprattutto contabili: fatture, bilanci, accordi commerciali).

*Assodato che i costi aziendali si devono sempre riportare in offerta, **cosa scrivere e indicare?***

*L'art. 108 comma 9 del Codice ha ripreso la disposizione prevedendo che **"Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro"**.*

*Superato quindi il dubbio interpretativo che il vecchio codice D. Lgs. 163/2006 ingenerava all'art. 87 comma 4 facendo riferimento ai costi aziendali che dovevano essere **"congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture"**.*

Il vecchio ordinamento richiedeva un calcolo improbabile dei costi aziendali interni riferiti al singolo appalto. Oggi la questione è risolta, si tratta esclusivamente di costi annui dell'azienda che altro non possono essere che quelli storici, sostenuti negli anni antecedenti alla gara.

Cioè riporteremo le spese riportate nell'anno antecedente a voler dire che prevediamo di investire la stessa cifra in sicurezza interna.

In fine dobbiamo prestare attenzione a espressioni ingannevoli ed errate riportate su modulistica di gara e/o disciplinari tipo:

- «l'offerente deve indicare i costi di sicurezza aziendali interni riferiti all'appalto in oggetto»: come abbiamo detto la vicenda è superata i costi aziendali non si riferiscono più all'appalto, ma sono quelli annuali dell'azienda.

- «l'offerente deve indicare i costi di sicurezza aziendali interni ricompresi nell'offerta»: i costi aziendali di sicurezza dell'appalto sono contenuti nelle spese generali di tutte le commesse dell'anno e pertanto non vanno distinti in sede di giustificazioni. In sede di giustificazioni si distinguono le spese generali della commessa e in separata sede si illustrano i costi aziendali riportati nell'anno antecedente.

La stessa cifra è quindi uguale per tutti gli appalti al quale parteciperemo. Non vanno fatte ponderazioni né inventati calcoli percentuali sulla base dell'appalto al quale stiamo partecipando.

La stazione appaltante ci potrà richiedere i giustificativi dei costi aziendali di sicurezza, è importante quindi dichiarare quei costi che siano facilmente dimostrabili con documenti nell'immediata disponibilità.

Di seguito le voci che concorrono a formare il costo aziendale di sicurezza interno:

ONERI AZIENDALI DI SICUREZZA	EURO
<i>MISURE PER LA GESIONE DEL RISCHIO AZIENDALE</i>	
<i>Per attività del servizio prevenzione e protezione dei rischi</i>	
<i>Addetto al RSSP rischi</i>	
<i>Riunioni periodiche</i>	
<i>Altro</i>	
<i>MISURE PER LA FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO</i>	
<i>Informazione</i>	
<i>Formazione</i>	
<i>Addestramento</i>	
<i>Altro</i>	
<i>MISURE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA</i>	
<i>Medico competente</i>	
<i>Sorveglianza sanitaria</i>	
<i>Visite mediche</i>	
<i>Altro</i>	
<i>MISURE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE</i>	
<i>Primo soccorso materiale</i>	
<i>Primo soccorso personale</i>	
<i>Prevenzione incendi materiale</i>	
<i>Altro</i>	
<i>PIANIFICAZIONE</i>	
<i>Redazione Duvri</i>	
<i>Altro</i>	
<i>DPI / DPC</i>	
<i>Dpc in consegna ai lavoratori non previsti nel PSC</i>	
<i>Dpi in consegna ai lavoratori non previsti nel PSC</i>	
<i>Altro</i>	
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA AZIENDALE EURO	